

10.def.com/sta.ss.trib.19042008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

(Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada; Artt. 44 e 46 del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.; D. Lgs. 15/11/1993, n. 507)

SOMMARIO

Art. 1	Contenuto del regolamento	Pag 3
Art. 2	Definizioni	Pag 3
Art. 3	Tipologia dei passi carrabili	Pag 4
Art. 4	Costruzione di nuovi passi carrabili e di accessi a raso	Pag 4
Art. 5	Concessione del passo carrabile e dell'accesso a raso	Pag 5
Art. 6	Spese di istruttoria e rilascio	Pag 5
Art. 7	Formalità del provvedimento	Pag 6
Art. 8	Disciplina fiscale dei passi carrabili – Canone ed altri oneri	Pag 6
Art. 9	Variazione della titolarità	Pag 7
Art. 10	Manutenzione del passo carrabile	Pag 7
Art. 11	Riconoscimento del passo carrabile	Pag 7
Art. 12	Passo carrabile di accesso a più proprietà	Pag 7
Art. 13	Sanzioni	Pag 8
Art. 14	Entrata in vigore e validità del regolamento	Pag 8

Art. 1 Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, disciplina il rilascio della concessione dei passi carrabili e degli accessi a raso nonché il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione dei passi carrabili

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "passo carrabile" l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada
- b) per "accesso a raso" l'accesso alla proprietà laterale direttamente dalla strada di uso pubblico
- c) per Codice della Strada il "Nuovo Codice della strada" approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
- d) per Regolamento di Esecuzione il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche
- e) per Decreto il D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e ..."
- f) per Regolamento TOSAP il "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Deliberazione C.C. n° 43 del 06/06/1995 e successive modifiche ed integrazioni
- g) per titolo abilitativo di cui all'art. 4 l'atto amministrativo (permesso a costruire o d.i.a.) di competenza del Settore Tecnico Edilizia Urbanistica che abilita il richiedente ad effettuare opere edilizie necessarie alla realizzazione del passo carrabile
- h) per concessione di cui all'art. 5 l'atto amministrativo di competenza del Servizio di P.M. che abilita il richiedente ad installare il segnale indicante la presenza del passo carrabile e dell'accesso a raso e ad esigere il rispetto della disciplina ad essi connessa
- i) per riconoscimento del passo carrabile il segnale di cui all'art. 11 realizzato in conformità della normativa vigente da installare in prossimità dell'area in cui vige il divieto di sosta istituito in virtù della concessione del passo carrabile.

Art. 3 Tipologia dei passi carrabili

- 1. I passi carrabili di cui all'art. 2 lett. a), posti in essere con modifiche, sono costituiti da:
 - modifiche del piano stradale
 - copertura di un fosso con ponte
 - avvallamento o smusso del marciapiede
 - manufatti o opere occupanti l'area pubblica costruiti anche per colmare il dislivello tra area pubblica e/o privata
 - interruzione del marciapiede
- 2. Rientrano nella definizione degli accessi a raso di cui all'art. 2 lett. b) quelli che:
 - si aprono direttamente sul suolo pubblico
 - sono costituti da semplice copertura con manto bituminoso o simile
 - sono realizzati su marciapiedi senza modifiche dello stesso ovvero senza opere atte a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà
 - sono arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso

Art. 4 Costruzione di nuovi passi carrabili e accessi a raso

- 1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno del centro abitato, non possono essere aperti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti senza titolo abilitativo del Comune
- 2. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio del titolo abilitativo è il Settore Tecnico Edilizia Urbanistica, che vi provvede a norma della specifica disciplina di settore, sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, per le strade non comunali.
- 3. Il titolo abilitativo di cui al presente articolo è rilasciato nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, del regolamento edilizio, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Resta fermo l'obbligo per l'interessato di ottenere, al termine dei lavori, la concessione di cui al successivo art. 5.
- 4. Le domande dirette a conseguire l'abilitazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e da idonei elaborati progettuali.
- 5. I termini per il rilascio del titolo abilitativo sono previsti dalla normativa di settore cui espressamente si rinvia.

Art. 5 Concessione del passo carrabile e dell'accesso a raso

- 1. La concessione di un passo carrabile esistente, anche a seguito di modifiche, e la concessione di un nuovo passo carrabile vengono rilasciate dal Servizio di Polizia Municipale che vi provvede su istanza dell'interessato presentata su modulistica comunale e corredata della documentazione tecnica ivi prevista. L'istanza deve contenere altresì l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria previo deposito, se previsto, della cauzione il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta Comunale a norma del successivo art. 6.
- 2. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio della concessione è il Servizio di Polizia Municipale, che vi provvede previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, per le strade non comunali.
- 3. Il termine per il rilascio della concessione è di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini per richiesta di documentazione integrativa e per l'acquisizione dei pareri degli enti proprietari in caso di strade non comunali.
- 4. E' facoltà dell'interessato presentare, contestualmente alla richiesta del provvedimento di concessione, anche l'istanza per il rilascio del titolo abilitativo di cui al precedente art. 4; in tal caso il Servizio di Polizia Municipale trasmette la documentazione di competenza al Settore Tecnico Edilizia Urbanistica che istruisce la pratica, cura direttamente i rapporti con l'interessato fino al rilascio o al diniego del titolo abilitativo e, al termine del procedimento, trasmette al Servizio Polizia Municipale copia del provvedimento rilasciato o del diniego.
- 5. La concessione di un accesso carrabile a raso soggiace alla medesima disciplina di cui ai commi precedenti ed è parimenti subordinata al pagamento del tributo quantificato a norma dell'art. 8.

Art. 6 Spese di Istruttoria e rilascio

- 1. Per ogni domanda di cui all'art. 5 è dovuto dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria e realizzazione del segnale di cui al successivo art. 11, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Con il medesimo atto la Giunta delibera l'importo della cauzione, le modalità di versamento e i casi in cui la stessa è dovuta
- 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati su segnalazione del Servizio P.M.

Art. 7 Provvedimento di concessione

- 1. Il provvedimento di concessione del passo carrabile e dell'accesso a raso è emanato nel rispetto delle vigenti norme del C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione, delle norme urbanistiche e previo versamento delle spese di istruttoria. L'atto deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo e quelle di cui al successivo art. 8, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
- 2. La concessione può essere revocata, rinunciata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. I titolari che non abbiano più interesse possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune.
- 3. Copia dei provvedimenti di concessione e delle comunicazioni di rinuncia viene inviata all'Ufficio Contabilità e Tributi per la gestione ed il controllo degli importi da versare a titolo di T.O.S.A.P. o da restituire.

Art. 8 Disciplina fiscale dei passi carrabili - canone ed altri oneri

- 1. Per le occupazioni di suolo pubblico correlate alla sussistenza di passi carrabili intendendo come tali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata –, il titolare della concessione rilasciata, dietro apposita istanza, dai competenti uffici comunali è tenuto annualmente al pagamento della T.O.S.A.P., quantificata nella misura stabilita dalla legge in proporzione alla superficie su cui vige, in ragione della presenza del passo carrabile, il divieto di sosta.
- 2. Per gli accessi alla pubblica via ed al piano stradale di cui all'art. 2, lett. b) privi delle caratteristiche di cui al comma precedente, il Comune dietro formale richiesta del diretto interessato, e tenendo conto delle esigenze di viabilità può vietare la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi medesimi, nell'ambito dei parametri stabiliti dalla legge e previo rilascio di apposito cartello segnaletico. Anche in questo caso il richiedente è tenuto annualmente al pagamento della T.O.S.A.P., quantificata nella misura stabilita dalla legge in proporzione alla superficie su cui vige il divieto di sosta.

- 3. L'obbligazione tributaria di cui ai commi 1 e 2 può essere definitivamente assolta, in qualsiasi momento, mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del tributo
- 4. L'ammontare del tributo e le modalità di versamento sono determinate dalla Deliberazione di determinazione tariffaria e dal Regolamento Comunale T.O.S.A.P. vigenti.

Art. 9 Variazioni di titolarità

In caso di variazioni di titolarità della concessione dovuti a trasferimento della proprietà dell'area che usufruisce del passo carrabile, il nuovo titolare ne da comunicazione al Servizio di P.M., in carta libera, entro giorni 60 dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità. Il Comune provvede ad aggiornare la concessione e comunica la variazione di titolarità all'Ufficio Tributi.

Art. 10 Manutenzione del passo carrabile

Il titolare della concessione del passo carrabile è responsabile della manutenzione dell'area sulla quale insiste la concessione stessa e deve provvedere agli adempimenti necessari a mantenere l'area in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Art. 11 Riconoscimento del passo carrabile

- 1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato e contraddistinto dall'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
- 2. Il segnale è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, previo pagamento della somma dovuta a norma del precedente articolo 6.
- 3. La collocazione abusiva del segnale è sanzionata a norma del vigente Codice della Strada.

Art. 12 Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dall'amministratore del condominio o in mancanza da un rappresentante dei condomini o in ogni caso dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi.

Art. 13 Sanzioni

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione o delle norme di attuazione del Regolamento Comunale Edilizio, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000.
- 2. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3. In caso di mancato versamento, nei termini, del tributo dovuto a norma del precedente art. 8, previo esperimento della procedura di accertamento a cura del competente Ufficio Comunale, ricevuta la relativa segnalazione, il Servizio di Polizia Municipale provvede a revocare il provvedimento di concessione e dispone altresì la rimozione del segnale.

Art. 14 Entrata in vigore e validità del regolamento

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, lo stesso trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive.
- 2. Il Responsabile della Servizio di Polizia Municipale può emanare disposizioni meramente integrative ed attuative delle norme del presente regolamento, senza che ciò costituisca modifica dello stesso.

0*0*0*0*0*0*0*0*